



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Sc.H.I. - Avvoc.*
R. g. - A. g. -
il 11.10.2013
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa *Isolanda Minniti*)



CITTÀ DI RAGUSA

Avvocatura Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <i>04.11.2013</i> N. <i>1599</i> N. <i>92</i> Data <i>8.10.13</i>	OGGETTO: Liquidazione parcella avv. Angelo Frediani. Ricorso al CGA Associazione nazionale Italia Nostra O.N.L.U.S. avverso sent. TAR CT n. 2146/11 e c/Comune Ragusa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013 residui

CAP. 1230

IMP. 389/12

liquid. 531/13

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di ottobre
nell'ufficio dell' Avvocatura Comunale, su proposta della sig. Antonietta Zocco
istruttore amministrativo, il Dirigente del 1° sett. dr. Francesco Lumiera ha
adottato la seguente determinazione:

☞ Premesso che con ricorso avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativo l'Associazione Nazionale Italia Nostra O.N.L.U.S. aveva proposto appello, chiedendone la sospensiva, avverso la sentenza n. 2146/11 con la quale il TAR CT, su ricorso del Comune di Ragusa aveva annullato il D.A. n. 1767/10 relativo alla adozione del piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 nella Provincia di Ragusa.

☞ Che con delibera n. 41 del 02.02.2012 la G. M. aveva autorizzato il Sindaco pro tempore a resistere nel giudizio dando incarico della difesa dell'Ente all'avv. Angelo Frediani già a conoscenza dell'argomento in quanto difensore nel giudizio al TAR giusto art. 6 del regolamento riguardante gli incarichi professionali esterni.

☞ Che con determina dirigenziale n. 324 del 01.03.12 è stato formalizzato l'impegno di spesa e la convenzione professionale impegnando la spesa presunta di € 3.500,00 oltre IVA e CPA da erogare al professionista.

☞ Che con sentenza n. 811/12 il CGA ha definito la causa accogliendo l'appello dell'Ass. Legambiente, annullando la sentenza del TAR e compensando le spese di giudizio.

☞ Vista la nota del 30.08.2013 con la quale l'avv. Frediani ha trasmesso la parcella relativa alle prestazioni professionali dallo stesso svolte ammontante ad € 3.500,00 oltre IVA, CPA

☞ Che dal superiore importo si deve detrarre l'acconto previsto dalla determina 324/12 e già percepito dalla professionista.

☞ Ritenuto che la suddetta parcella è stata modulata secondo i minimi tariffari e che la spesa è stata già prevista con imputazione al cap. 1230 impegno n. 389/12 del bilancio 2012, occorre procedere alla liquidazione.

☞ Visto l'art. 163 D.Lgs 267/2000 commi 1 e 3 – esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

☞ Dato atto che la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n 267/2000.

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997

DETERMINA

1. Liquidare e pagare all'avv. Angelo Frediani per le prestazioni descritte in premessa la somma di € 3.500,00 oltre IVA, CPA e detraendo l'acconto di € 500,00 oltre IVA e CPA già percepito dal professionista.

2. Imputare l'importo complessivo di € 3.000,00 alla funz. 01 – serv. 08 – int. 03 bil. 2013 residui cap. 1230 – imp. 389/12 liquid. 53/13

3. Autorizzare l'ufficio di Ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione con accredito sul c/c del professionista.

L'Istr. Amministrativo
Antonieta Zocco



IL DIRIGENTE del 1° sett.
dr. Francesco Lumiera



Il Responsabile dell'Avvocatura
Avv. Sergio Boncoraglio



All.: parcella, delib. GM. 41/12 e det. dir. 324/12

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori: Segr. Gen., sett. 3° gestione Servizi Contabili, Avvocatura comunale.

Da oscurare per la sezione atti ufficiali i seguenti dati: nominativi e dati atti giudiziari

IL DIRIGENTE del 1° sett.
dr. Francesco Lumiera



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 31/10/13

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 07 NOV. 2013


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione al 14 NOV. 2013 e cioè dal 07 NOV. 2013

Ragusa 15 NOV. 2013

IL MESSO COMUNALE

AVV. ANGELO FREDIANI




02/08/2013
B

AL COMUNE DI RAGUSA

UFFICIO AVVOCATURA

Oggetto: Parcella cause Piano Paesaggistico



Trasmetto, qui di seguito, la nota spese per le prestazioni professionali da me rese nei giudizi riuniti 1154/2011 (Legambiente); 1206/2011 (Regione Siciliana) e n. 84/2012 (Italia Nostra) in relazione al piano in oggetto definiti con sentenza n. 811/2012.

Come è noto il Comune di Ragusa aveva impugnato avanti il TAR Catania il Piano Paesistico del Territorio di Ragusa adottato dalla Regione Siciliana ritenendolo principalmente illegittimo per la inosservanza di regole partecipative previste dalla legge ed in assenza di Valutazione ambientale strategica che secondo la tesi dell'ente avrebbe dovuto procedere l'adozione dell'atto.

Il TAR Catania ha dato ragione alla tesi dell'ente annullando il piano.

Sia Legambiente che la Regione Siciliana ricorsero in appello avanti il CGA, ed altrettanto fece Italia nostra

Con la sentenza 811/2012 il CGA ha annullato la sentenza TAR ripristinando il piano redatto dalla Regione che, in fase successiva, a quanto pare, ha attivato le attività partecipative richieste dalla legge

Ho partecipato personalmente alla camera di consiglio per la sospensiva ed alla udienza di merito oltre a redigere complessi scritti difensivi in una causa veramente impegnativa.

I giudizi sono stati trattati individualmente e riuniti soltanto nella decisione.

Mi spetta, pertanto, la seguente liquidazione:

a) Ricorso 1154/2011 Legambiente . deliberazione GM n. 326 del 1 marzo 2012

- FASE DI STUDIO	€ 1000
- FASE INTRODUTTIVA	€ 700
- FASE DECISORIA	€ 1.300

Totale € 3000



Da detrarre l'acconto corrisposto in € .500 oltre IVA e CP

b) Ricorso 1206/2011 Regione e Soprintendenza . deliberazione GM n. 409 del 25 ottobre 2011 e determina n. 320 del 1 marzo 2012

- FASE DI STUDIO	€ 1250
- FASE INTRODUTTIVA	€ 1000
- FASE DECISORIA	€ 1250

Totale	€ 3.500
--------	---------

Da detrarre l'acconto corrisposto in € 1000 oltre IVA e CP

c)) Ricorso 84/2012 Italia Nostra . deliberazione GM n. 41 del 2 febbraio 2012 e determina n. 326 del 1 marzo 2012

- FASE DI STUDIO	€ 1.250
- FASE INTRODUTTIVA	€ 1000
- FASE DECISORIA	€ 1250

Totale	€ 3.500
--------	---------

Da detrarre l'acconto corrisposto in € 500 oltre IVA e CP

Il totale complessivo da liquidare per i tre giudizi ammonta ,pertanto , ad € 8.000 (ottomila) oltre IVA e CP .

Attendo il pagamento del superiore importo di € 8.000 oltre IVA e CP entro il termine di giorni trenta come per legge.

Porgo distinti saluti.

28.8.2013

Avv. Angelo Frediani

